

EMERGENZA COVID-19: ACCESSO ALLE INDENNITÀ PER GLI AUTONOMI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

Con la presente desideriamo informarLa che, con il **messaggio 20.3.2020 n. 1288**, l'INPS ha illustrato le **disposizioni del DL 18/2020** (c.d. "Cura Italia") che introducono **un'indennità, non imponibile ai fini IRPEF e pari a 600,00 euro**, a favore di determinate categorie di soggetti, quali:

- i) **esercenti attività economiche in forma autonoma** (professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Separata, nonché artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - Assicurazione generale obbligatoria) (artt. 27 e 28 del DL 18/2020);
- ii) **lavoratori parasubordinati** (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata) (art. 27 del DL 18/2020);
- iii) **lavoratori subordinati** (dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo) (artt. 29, 30 e 38 del DL 18/2020).

Con il successivo **messaggio n. 1381 del 26.3.2020**, l'INPS ha comunicato, invece, **l'attivazione di una "semplificazione"** per **l'accesso ai propri servizi telematici**, al fine di compilare /inviare le domande per il riconoscimento del bonus in esame, nonché **per l'emissione del PIN dispositivo**. In particolare, per garantire a tutti i cittadini il **diritto di accesso alle prestazioni economiche** e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, **sono state introdotte:**

- i) alcune **semplificazioni in merito alla modalità di compilazione e invio on line** per alcune delle domande di prestazione per l'emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
- ii) una **nuova procedura di rilascio diretto del PIN** dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Rientra tra le misure ottenibili attraverso le procedure indicate nel citato messaggio n. 1381 del 26.3.2020, sebbene con alcune differenze, anche il **bonus baby sitting**, introdotto dall'art. 23 del decreto "Cura Italia", quale misura alternativa al **congedo speciale di 15 giorni**.

Le indennità a favore dei lavoratori autonomi

Gli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020 (DL Cura Italia) riconoscono **un'indennità pari a 600,00 euro**, relativamente al mese di marzo 2020, a **determinate categorie di soggetti** (esercenti attività economiche in forma autonoma e specifiche tipologie di lavoratori dipendenti) che, in base al loro inquadramento previdenziale, **non possono accedere a specifici istituti di tutela** (come gli ammortizzatori sociali).

La misura di sostegno è prevista per le **seguenti categorie di soggetti**:

- ➔ **liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.2.2020** e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ➔ **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** - Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia **artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni**), non

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;

- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo** e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 ed il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- **operai agricoli a tempo determinato**, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni** Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'INPS, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- **titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, già in essere alla data del 23.2.2020.

L'indennità è erogata, **entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna categoria di soggetti**, dall'INPS, **previa domanda** (per i collaboratori di ASD e SSD, l'indennità è erogata da Sport e Salute spa, cui dovranno essere trasmesse le domande per il beneficio).

Osserva

Per tutte le categorie sopra indicate, **l'indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente.**

Con il recente **messaggio 1288 del 20.3.2020**, l'Inps ha chiarito che **la domanda per l'accesso ai predetti benefici:**

- dovrà essere **presentata in via telematica** utilizzando i canali disponibili sul proprio sito internet;
- sarà disponibile **entro la fine del corrente mese di marzo.**

Osserva

Con il successivo **messaggio n. 1381 del 26.3.2020**, l'INPS ha comunicato, invece, **l'attivazione di una "semplificazione"** per l'accesso ai propri servizi telematici, al fine di compilare /inviare le domande per il riconoscimento del bonus in esame, nonché per l'emissione del PIN dispositivo.

Vediamo nel dettaglio come possono essere richieste le richiamate prestazioni e in che **cosa consiste questa "semplificazione"** introdotta dall'INPS.

Come richiedere

Preliminarmente nel messaggio 1381 del 26.3.2020 viene ribadito che le richiamate prestazioni **saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.** A tal fine, viene precisato che l'accesso ai servizi on line **potrà avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:**

- **PIN dispositivo rilasciato dall'Inps** (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- **SPID di livello 2 o superiore;**
- **Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);**
- **Carta Nazionale dei Servizi (CNS).**

Osserva

L'Inps precisa che **chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l'inoltro delle nuove domande** per accedere alle indennità collegate all'emergenza "corona virus".

Per garantire a tutti i cittadini il **diritto di accesso alle prestazioni economiche** e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l'INPS ha introdotto:

- alcune **semplificazioni in merito alla modalità di compilazione e invio** on line per alcune delle domande di prestazione per l'emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
- una **nuova procedura di rilascio diretto del PIN** dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Semplificazioni per compilazione e trasmissione della domanda

L'accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in **modalità semplificata** con esclusivo riferimento alle seguenti **domande di prestazione per emergenza Coronavirus** di cui al D.L. n.18/2020:

- **indennità professionisti** e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi **iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;**
- indennità lavoratori **stagionali del turismo** e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del **settore agricolo;**
- indennità lavoratori dello **spettacolo;**
- bonus per i **servizi di baby-sitting** (di cui si dirà in seguito).

Osserva

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, **previo inserimento della sola prima parte del PIN**, ricevuto via SMS o e-mail, **dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.**

La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- **sito internet www.inps.it** , utilizzando il servizio "**Richiesta PIN**";
- **Contact Center**, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le **prime otto cifre del PIN**, il cittadino le può immediatamente **utilizzare in fase di autenticazione** per la compilazione e l'invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate. **Qualora il cittadino non riceva**, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è **invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta**.

Rilascio PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza

L'INPS ha annunciato che è prossimo al **rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza**, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, **un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori caratteri del PIN** che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Con successivo **messaggio saranno forniti maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio**.

Ad ogni modo, per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si invita a fare riferimento alla **guida accessibile dalla home page** del portale www.inps.it, seguendo il seguente percorso:

- 1) **link "Assistenza"** (in alto a sinistra)
- 2) link **"Ottenere e gestire il PIN"** (menù di sinistra)

Accesso ai servizi di baby sitting

Rientra tra le **misure ottenibili attraverso le procedure appena illustrate** anche il **bonus baby sitting**, introdotto dall'art. 23 del decreto "Cura Italia", quale misura **alternativa al congedo speciale di 15 giorni**.

Il bonus può essere richiesto dai medesimi **soggetti che possono beneficiare del citato congedo speciale**, vale a dire:

- i **dipendenti del settore privato**;
- gli **iscritti alla Gestione separata INPS** e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS
- i **lavoratori autonomi non iscritti all'INPS** (tra cui anche gli iscritti alle Casse professionali), subordinatamente alla **comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari**.

Il limite massimo erogabile per il bonus **è pari a 600 euro** (1.000 per determinate categorie di lavoratori del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico), da utilizzare per **prestazioni svolte a decorrere dal 5 marzo 2020** e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Osserva

Il **bonus è erogato mediante libretto famiglia**, il quale è composto da titoli di pagamento dal **valore nominale di 10 euro per un'ora di lavoro**

La procedura per l'accesso al beneficio

Per poter fruire di tale agevolazione, il richiedente e il prestatore **devono previamente accedere e registrarsi alla piattaforma "Libretto di Famiglia"**, direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali, oppure attraverso i **servizi contact center INPS** (in tale ipotesi è comunque necessario il possesso delle credenziali personali) o **tramite patronati** (L. 152/2001) o **intermediari** (L. 12/79).

Osserva

Bisogna prestare attenzione al fatto che, se per accedere al bonus da 600 euro bastano solo le prime otto cifre del PIN, con specifico riferimento al **bonus baby sitting** è necessario **il possesso dell'intero PIN** (quindi anche della seconda parte) **per registrarsi sulla piattaforma "Libretto di Famiglia"** attraverso le modalità sopra indicate, oltre che ai fini **dell'appropriazione telematica del bonus**.

Come evidenziato dall'INPS con la circolare n. 44/2020, tale appropriazione **dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione** di accoglimento della domanda, in quanto la **mancata appropriazione entro tale termine verrà considerata rinuncia tacita al beneficio stesso**.